

IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 23 febbraio 2007 il G.i.p. del Tribunale di Torino dichiarava Michele Di Summa colpevole dei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti a lui contestati, e lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, alla pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena e incapacità di contrattare con la P.A., nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M., che contestava la qualificazione giuridica di corruzione data a fatti contestati originariamente come concussione e chiedeva l'esclusione delle attenuanti generiche riconosciute all'imputato ed un congruo aumento della pena a lui inflitta.

Proponeva appello anche l'imputato, il quale contestava il calcolo dell'aumento di pena per la continuazione; chiedeva che i reati di corruzione contestati al capo 15) si considerassero assorbiti in quelli contestati al capo 13) dell'imputazione e che il reato di corruzione contestato al capo 5) dell'imputazione fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; contestavano inoltre le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e, in particolare, la condanna a corrispondere all'Università degli Studi di Torino una provvisoria perché in contrasto con la disposizione dell'art. 539 cc. 1 e 2 c.p.p. perché la liquidazione del danno è di competenza del giudice contabile e non al giudice civile.

Con sentenza del 30 ottobre 2008 n. 3909 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della prima decisione, proscioglieva il Di Summa dai reati di corruzione già unificati nella sentenza appellata e rideterminava la pena in un anno e undici mesi di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, confermando nel resto.

Avverso la sentenza di appello il Di Summa ha proposto ricorso per cassazione con riferimento ai capi che riguardano la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- inosservanza o erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) del combinato disposto degli artt. 538 e 539 c.p.p. in ordine alle statuizioni in favore delle parti civili costituite perché il Giudice di secondo grado - pur avendo corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata sostituendo le parole *rimettendo le parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione degli stessi* con le parole *rimettendo le parti davanti al giudice competente per la liquidazione degli stessi* - ha tuttavia rigettato la censura mossa dalla difesa dell'imputato alla sentenza del Tribunale volta a inficiare la condanna al pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili pubbliche in considerazione della circostanza per la quale la liquidazione del



danno spetterebbe in via esclusiva al giudice contabile, ovvero alla giurisdizione della Corte dei Conti.

L'impugnazione è infondata.

Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 538 e 539 c.p.p. nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni risarcitorie, ivi compresa la condanna ad una provvisoria per la somma di euro 100.000 in favore della parte civile Università degli studi di Torino; e che, ciò nonostante, lo stesso giudice a quo — con apposita ordinanza correttiva — avesse riconosciuto la cognizione della Corte dei conti alla liquidazione dei danni, utilizzando la formula *rimettendo le parti al giudice competente per la liquidazione degli stessi*.

Si assume, in altri termini, con più approfondito richiamo alla condanna alla provvisoria, che questa non possa essere pronunciata in tutti i casi in cui la competenza per la liquidazione del danno, ma in effetti, anche la statuizione sull' *an*, sia attribuita a giudice diverso dal giudice civile.

Il ricorrente incentra le sue doglianze, anzi tutto, sulla lettera degli artt. 538 e 539 c.p.p., assumendo che in ogni caso in cui sia prevista la competenza di altro giudice resterebbe inibita ogni statuizione civile al giudice penale che pronunci sentenza di condanna.

Evoca, in secondo luogo, la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2007, con la quale è stata dichiarata inammissibile, in riferimento all' art. 103, secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità dell' art. 73, comma 5, c.p.p., sollevata nella parte in cui, applicato in conformità all' indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall' amministrazione.

Ritiene questa Corte che entrambi gli argomenti siano privi di rilevanza nel caso di specie.

A parte la tipologia di azione civile fatta valere nel giudizio penale, che si collega direttamente al precetto dell' art. 185 c.p. e, dunque, al danno da reato, mentre, per un verso, l' esegesi degli artt. 538 e 539 c.p.p. non può condurre a conclusione diversa da quella adottata dalla Corte torinese, la statuizione della Corte di costituzione pare attestarsi ad un assetto interpretativo che, nonostante gli *obiter* suggestivamente evidenziati dal ricorrente, è assolutamente privo di rilevanza ai fini della soluzione del *thema* sottoposto ora al vaglio di questa Corte Suprema.

Sotto il primo profilo la riserva di giurisdizione è enunciata nel (solo) comma 2 dell' art. 538 c.p.p. concerne esclusivamente la determinazione del *quantum debeatur*, come univocamente dispone l' art. 539, primo comma, mentre il secondo comma dello stesso articolo nessuna riserva fa scaturire nel caso di condanna ad una provvisoria. Una tale conclusione trova univoco riscontro nella giurisprudenza della Corte dei conti, costante nel senso che il giudizio contabile non è precluso né dalla



costituzione dell' amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale né dall' eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale, che vale, ovviamente, come parziale liquidazione del danno (cfr., ex plurimis, Corte Conti, Sez. A2, 4 luglio 2001, n. 237); senza contare — lo si era prima precisato *obiter* — che , secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite civili, giurisdizione penale e giurisdizione civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall' altro lato, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l' eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell' azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass. civ., Sez. un., 21 ottobre 2005, n. 20343)

Il che renderebbe forse anche inutile prendere in esame il secondo profilo, potendo solo osservarsi che l' argomento tratto dalla sentenza costituzionale n. 272 del 2007 — peraltro riferibile ad una tematica che eccede dai limiti della vicenda ora all' esame della Corte — non fa che enunciare uno degli indirizzi interpretativi profilatisi nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa sul punto concernente la preclusione alla condanna alla provvisionale, nei casi in cui sia pronunciata una statuizione risarcitoria da parte del giudice penale, a prescindere da ogni questione incentrata sulla *competenza* (per usare il lessico dell' art. 538 c.p.p.), ferma l' autonomia precettiva dell' art. 539 dello stesso codice, secondo un modello — del resto — implicitamente ricavabile da numerose decisioni delle Sezioni unite civili.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì il ricorrente al rimborso delle spese del grado alle parti civili costituite Università degli Studi di Torino e Azienda Ospedaliero-universitaria S. Giovanni Battista di Torino, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA per ciascuna di esse

Così deciso in Roma il 25 settembre 2009

Il Consigliere estensore



Il Presidente

